TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 67

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 29 e 32, 2° comma, modif

Avanzamento straordinario (per merito di guerra ed a scelta eccezionale).

a) L'avanzamento straordinario per merito di guerra puo' essere conferito ai sottufficiali di carriera della R. Marina ed ai militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi, indipendentemente da qualsiasi limite di imbarco e di permanenza nel grado, per meriti debitamente accertati in seguito a fatti d'arme avvenuti in tempo ed in zona di guerra. Per tempo di guerra deve intendersi quello intercorrente fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato o delle Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Le promozioni per merito di guerra hanno decorrenza dalla data dei fatti d'armi che le originarono.

b) L'avanzamento straordinario a scelta eccezionale puo' essere conferito, nel limite massimo del 4% del rispettivo ruolo organico, ai sottufficiali di carriera della R. Marina che, oltre ad aver reso nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed in casi specifici servizi di eccezionale importanza, siano in possesso di qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura cosi' preclare da dare pieno affidamento di reggere in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.

E' necessario pero' che i sottufficiali giudicati meritevoli di avanzamento straordinario a scelta eccezionale abbiano, in ogni caso, raggiunto la meta' delle condizioni di permanenza nel grado e di imbarco stabilite dalle tabelle A e B dell'articolo precedente; si trovino nel 1° terzo del ruolo del proprio grado ed abbiano superati con successo, quando si tratti di secondi capi e di capi di 1ªclasse, rispettivamente, il corso P od i prescritti esami di idoneita' all'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.' I sottufficiali dichiarati meritevoli di promozione a scelta eccezionale hanno l'assoluta precedenza su tutti gli inscritti nel quadro di avanzamento della propria categoria e sono classificati fra loro secondo l'anzianita' di grado.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico fissa le norme per la compilazione e la trasmissione di proposte di promozione a scelta eccezionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-67-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-29-e-32-2-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it